| In relazione all'autorizzazione in oggetto: | · P A R C O · |
|--|---|
| Parere di regolarità tecnica: si esprime parere: in favorevole in non favorevole, per la seguente motivazione: | Parco Regionale delle Alpi Apuane |
| data della firma digitale del Responsabile dell'Ufficio: | U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna |
| □ Direttore-Attività di Parco □ Affari amministrativi e contabili □ Interventi nel Parco | Autorizzazione per attività ed usi |
| ☐ Pianificazione territoriale ☐ Valorizzazione territoriale ☑ Vigilanza e gestione della fauna | n. 046 del 11 novembre 2025 oggetto: Manuel Fruzzetti - Autorizzazione attraversamento area Parco con armi da caccia |
| | divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i. |
| Pubblicazione: | ⊠ sì □ no |
| la presente autorizzazione dirigenziale viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco | necessità del parere Comitato scientifico |
| (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi | ⊠ sì □ no |
| | Il Responsabile |

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integ.

U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è stato individuato come soggetto competente il Responsabile dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art. 16, comma 6, lettera b) del Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Manuel Fruzzetti (prot. 4022 del 15/09/2025) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Massa, Seravezza, Stazzema, Careggine, Molazzana, Gallicano, Minucciano, Vagli Sotto e Fabbriche di Vergemoli, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria:

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, come richiamato nell'art. 3, comma 1 e 2 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024, comunicato al Direttore del Parco, con nota interna n. 26, il giorno 11 novembre 2025, contenente le seguenti prescrizioni: "l'attraversamento dell'area Parco deve essere effettuato esclusivamente lungo i percorsi elencati di seguito per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria ";

Premesso che la caccia di selezione deve essere effettuata in forma singola con appostamento temporaneo e senza l'utilizzo di cani;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Manuel Fruzzetti residente nel Comune di Vagli Sotto (LU), via Tangenziale n. 18, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) Strada provinciale n. 13 che da Castelnuovo conduce alla fraz. di Arni in Comune di Stazzema, proseguendo poi su strada provinciale n. 4 che conduce a Massa;
- 2) Comune di Minucciano: dall'abitato della fz. Gorfigliano per strada comunale fino al toponimo "Segheria" (c/o torrente Acqua Bianca), prosecuzione su suddetta strada fino al raggiungimento della foce del Giovetto, posta in Comune di Vagli Sotto;
- 3) Comune di Vagli Sotto: dall'abitato di Vagli di Sopra, tramite percorsi carrozzabili, strade comunali denominate: via Tangenziale, e via del Giovetto, fino al raggiungimento dell'omonimo passo;
- 4) Comune di Vagli Sotto: dal passo del Giovetto, fino a raggiungere la località C. Tontorone/M. di Roggio, quindi per aree esterne;
- 5) Comune di Molazzana: per strada asfaltata che dalla località le Rocchette porta fino alla "Cappella dei Caduti", posta in località Piglionico, quindi per aree sottostanti in deroga;
- 6) Comune di Gallicano: strada asfaltata fino al raggiungimento delle loc. Verni e della loc. Trassilico, prosecuzione per la Foce di Pompanella, quindi per la fz. Vallico;
- 7) Comuni di Gallicano e Fabbriche di Vergemoli: per strada carrabile di fondovalle, fino alle località denominate: Trombacco e Fornovolasco, quindi sempre per strada carrabile prosecuzione per la località Campolemisi;
- 8) Comuni di Vagli Sotto e Careggine: strada per Maestà del Tribbio fino al raggiungimento della loc. Casalanti per aree esterne e viceversa per tutti i percorsi;
- b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";
- c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna Giovanni Speroni

GS/dv: file: caccia_046/2025